

Oggetto: fideiussione a prima richiesta

Il Sottoscritto _____, nato a _____(Italia), il / / , residente in via _____, n._____, CAP _____, C.F. : _____, intende concedere, ai seguenti termini e condizioni, la presente fideiussione a prima richiesta a favore di [*] [*], in qualità di garante del Finanziamento ricevuto dalla società.....(come di seguito definito, il "**Garante** ").

PREMESSO CHE

- a) in data, la società (la "**Società**") – della quale il Garante è (*azionista, amministratore, ecc.*) – ha effettuato una raccolta di capitali on line, da vari Investitori ("**Investitori**") nella forma di *Lending Crowdfunding* sulla piattaforma www.crowdlender.it (il "**Prestito**" o "**Finanziamento**");
- b) in data....., la Società..... ha ricevuto un Finanziamento, per un valore nominale complessivo pari a Euro(/00);
- c) le condizioni generali (art. 6) e le condizioni particolari (art. 3) prevedono, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Finanziamento, una garanzia personale a prima richiesta (la "**Fideiussione**");
- d) tutti i termini con iniziale maiuscola all'interno della presente Fideiussione hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle condizioni generali e particolari del Prestito che, unitamente al contratto, costituiscono il contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), se non diversamente definiti nella presente Fideiussione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) Con la presente Fideiussione, il Garante si obbliga a favore degli Investitori ("**Investitore**"), per un importo espresso in Euro pari al 100 % (cento/per cento) dell'ammontare tempo per tempo residuo in linea capitale del Prestito, "oltre interessi(inclusi quelli di mora), spese legali ed ogni altro onere connesso al recupero del credito e, in ogni caso, sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro,.....00 (/00) (**l'Importo Massimo Garantito**)", a garantire il puntuale, completo e corretto adempimento di tutte le obbligazioni facenti capo alla Società e derivanti dal Prestito (di seguito, le "**Obbligazioni Garantite**") nei confronti del Investitore.
- 2) La Fideiussione potrà essere escussa esclusivamente qualora la Società non abbia provveduto al pagamento integrale delle somme dovute ai sensi di del Contratto di Finanziamento e/o al verificarsi di altri eventi di rimborso anticipato previsti ai sensi del contratto di Finanziamento (la "**Causa di Escussione**").
- 3) Al verificarsi di una Causa di Escussione e in caso di mancato pagamento da parte della Società, il Garante si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a pagare all' Investitore, a prima richiesta, senza possibilità di opporre qualsivoglia eccezione, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, l'importo che sarà dovuto all' Investitore, senza necessità di alcun documento e/o informazione e/o prova a sostegno di quanto richiesto. Il pagamento da parte del Garante dovrà avvenire - a mezzo bonifico bancario irrevocabile con fondi immediatamente disponibili sul conto corrente che verrà indicato dall'

Investitore - entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento di richiesta scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC da parte dell'Investitore al Garante.

- 4) La presente Fideiussione potrà essere escussa anche più volte, fermo restando che gli importi complessivamente escussi non potranno eccedere, in aggregato, l'Importo Massimo Garantito.
- 5) Ai fini della determinazione dell'ammontare dovuto dal Garante ai sensi della presente Fideiussione, il Garante si obbliga sin d'ora ad accettare senza sollevare eccezione o contestazione alcuna, neppure in caso di opposizione da parte della Società garantita o di terzi, la quantificazione della somma oggetto della richiesta (i) effettuata dalla Società e (ii) avanzata da parte dell'Investitore, purché essa sia contenuta nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.
- 6) Il Garante riconosce espressamente ed irrevocabilmente che la presente Fideiussione deve ritenersi quale garanzia autonoma, stipulata in deroga alla disciplina della fideiussione prevista nel Codice Civile, e pertanto, *inter alia*:
 - Il Garante rinuncia alla possibilità di opporre all' Investitore, ai sensi dell'Articolo 1945 del Codice Civile, le eccezioni derivanti dal rapporto garantito, nonché, in generale, dai rapporti tra il Garante e la Società;
 - la presente Fideiussione sarà valida - e il Garante sarà tenuta a pagare all' Investitore tutte le somme richieste dal medesimo - indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'Articolo 1939 del Codice Civile.
- 7) La Fideiussione sarà valida sino alla data in cui tutte le Obbligazioni Garantire previste nel Contratto di Finanziamento risulteranno completamente, correttamente e puntualmente adempiute e soddisfatte (la "**Data Finale del Periodo di Garanzia**"). Fatto salvo quanto specificato all'articolo che segue, eventuali richieste di pagamento dovranno essere inviate al Garante, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni successivi alla Data Finale del Periodo di Garanzia, a condizione che siano riferite a eventi verificatisi prima della Data Finale del Periodo di Garanzia.
- 8) Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla Data Finale del Periodo di Garanzia, che si intende automaticamente esteso in caso di proroghe della durata del contratto di finanziamento/riscadenziamento e/o delle rate e/o piani di rientro concordati con la Società, per la quale è stata rilasciata la garanzia e comunque in ogni caso per un periodo massimo di 60 (sessanta) mesi dalla Data Finale del Periodo di Garanzia Iniziale, senza che siano pervenute al Garante richieste di pagamento ai sensi della presente Fideiussione, la Fideiussione si intenderà estinta e priva di qualsivoglia efficacia - anche in deroga al disposto di cui all'Articolo 1957 del Codice Civile - e senza alcun obbligo di, e indipendentemente dalla effettiva e materiale, restituzione della presente Fideiussione da parte dell' Investitore.
- 9) Il Garante riconosce e conviene che l'Investitore non sarà tenuto a sostenere alcuna spesa (incluse le spese legali) e/o onere fiscale (inclusi quelli relativi ai diritti di bollo e le spese di registrazione) dovuti a qualsiasi titolo ai sensi della legge italiana in relazione alla presente Fideiussione e/o alla stipula, mantenimento o cancellazione della stessa.

10) Qualsiasi richiesta o comunicazione ai sensi della presente Fideiussione sarà valida se effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che una parte avrà comunicato alle altre con stesso mezzo):

se al Garante:

Via

PEC:

Tel:

11) La presente Fideiussione, e ogni obbligazione non contrattuale relativa alla stessa, sono regolate dal, e dovranno essere interpretate in conformità al, diritto italiano.

12) Il Tribunale di Bergamo ha competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia relativa alla presente Fideiussione, escluso ogni altro foro eventualmente competente.

Il Garante
